

Oggetto: (ALLEGATO) ARTICOLI STATUTO RIGUARDANTI GLI ADERENTI ORDINARI

Art.2 – Finalità

L'associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 2.1 - L'associazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le finalità di solidarietà sociale nel campo dell'istruzione, dell'assistenza sociale, educativa, socio-sanitaria e dello sviluppo psico-fisico di infanti, bambini, adolescenti e loro famiglie che vivono in Paesi o aree svantaggiati socialmente ed economicamente. 2.2 – Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'Associazione si propone di: attuare campagne d'informazione, sensibilizzazione e di raccolta fondi finalizzate alla realizzazione di progetti in Paesi in via di Sviluppo; ricercare famiglie, persone, enti, associazioni che aiutino a mantenere minori egiovani di Paesi in via di Sviluppo attraverso progetti di adozione a distanza; sostenere iniziative a gestione diretta o compartecipata, in Paesi in via di Sviluppo, privilegiando progetti di autosviluppo. 2.3 - Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. 2.4 - L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente. 2.5 - L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art.3 - Aderenti all'associazione

3.1 - Sono aderenti dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "aderenti onorari" a persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione. 3.2 - Il numero degli aderenti è illimitato. 3.3 – Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri. 3.4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti. 3.4.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. 3.4.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione. 3.4.3 - Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione: per dimissioni volontarie; per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso; per decesso; per comportamento contrastante con gli scopi statuari; per persistente violazione degli obblighi statuari. 3.4.4 – L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.4 - Diritti e doveri degli aderenti

4.1 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato nei termini deliberati dall'Assemblea. 4.2 - Gli aderenti hanno il diritto: di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega; di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali; di partecipare alle attività promosse dall'associazione; di usufruire di tutti i servizi dell'associazione; di dare le dimissioni in qualsiasi momento. 4.3 - Gli aderenti sono obbligati: a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; a versare il contributo stabilito dall'Assemblea; a svolgere le attività preventivamente concordate; a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.